

RECENSIONI

MORELLI MARIA TERESA ANTONIA (a cura di), *Le donne della Costituente*, Laterza, Roma-Bari 2007.

Recensione a cura di Brenda Biagiotti

OTTOBRE 2007

<p align="justify">

 Analizzare i lavori dell'Assemblea Costituente utilizzando come criterio selettivo il contributo al processo di stesura del testo costituzionale offerto dalle ventuno donne che ne fecero parte costituisce una prospettiva feconda, pur se intenzionalmente parziale, per tornare a riflettere su quello snodo cruciale nella storia d'Italia che vide nascere la Repubblica "dopo i lunghi travagli del parto". Il volume curato da Maria Teresa Antonia Morelli raccoglie gli interventi che meglio stilizzano l'attività svolta sia nella «Commissione per la Costituzione» sia nei lavori delle tre sottocommissioni in cui si decise di ripartire ulteriormente il lavoro di redazione del testo costituzionale. Si illumina così un campo di indagine ben delimitato, sia per quanto riguarda i soggetti politici coinvolti, sia per quanto concerne i temi affrontati. È una scelta metodologica che lascia inevitabilmente in penombra il lavoro dell'intera Assemblea, ma che consente di riesaminare l'Attività della Costituente da una particolare prospettiva, da un'angolazione tutta "femminile" appunto.

Sullo sfondo naturalmente le elezioni del 2 giugno 1946, che costituirono una svolta epocale non solo in quanto furono le prime consultazioni politiche alle quali presero parte anche le donne (pochi mesi prima, nel marzo dello stesso anno, erano state chiamate alle urne per le elezioni amministrative), ma anche perché rappresentarono, più in generale, l'effettiva ripresa dell'esercizio di un diritto che il fascismo aveva sostanzialmente svuotato del suo contenuto. In quella data i cittadini italiani che avevano compiuto ventuno anni furono chiamati ad eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente e a votare il referendum che avrebbe determinato il futuro assetto istituzionale dell'Italia.

In questo clima, l'ingresso delle donne nella vita politica attiva del paese (non solo come elettrici, ma anche come eleggibili grazie al decreto del 10 marzo 1946 promulgato dalla Consulta relativo alle "Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente") venne salutato con entusiasmo ma anche con una diffusa preoccupazione: in particolare –come non tralascia di sottolineare Cecilia Dau Novelli nel saggio introduttivo al volume– vi era la radicata convinzione che «le donne fossero politicamente impreparate ad esprimere il voto» (p. VI). Ad influire erano diversi ordini di considerazioni. In primo luogo, vi era l'idea che la preclusione dell'esercizio del diritto di voto dovesse necessariamente implicare un'assenza di competenza nelle questioni pubbliche e che ciò avrebbe finito per favorire le forze politiche più reazionarie verso le quali il consenso dell'elettorato femminile si sarebbe naturalmente orientato. È muovendo da tale presupposto che diviene maggiormente intelligibile anche il reale significato del vivace confronto che impegnò i partiti politici circa l'opportunità di rendere il voto obbligatorio, un'opzione in favore della quale si schierarono proprio quei partiti che, in base alle previsioni circa il futuro orientamento del voto femminile, pensavano di poter raccogliere maggiori consensi in quel nuovo bacino elettorale.

Ma non solo: certamente resisteva ancora un mal celato pregiudizio che vedeva nelle donne dei

soggetti emotivamente fragili ed instabili, inadatti alla vita politica. Non a caso, nei lavori della «Commissione per la Costituzione» vennero loro affidati temi considerati propriamente “femminili”, quali la famiglia e la tutela della maternità e dell’infanzia, in relazione ai quali si riteneva che avrebbero potuto fornire un maggior apporto. Si tratta certamente di questioni alle quali le deputate elette attribuivano per prime un’importanza notevole: basti pensare all’urgenza di una conquista piena ed effettiva della parità fra i sessi, per la quale si batterono fortemente in aula auspicando non solo il riconoscimento dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma anche la parità fra i coniugi all’interno del matrimonio e la parificazione nei salari a parità di rendimento. Ciononostante, mi pare estremamente significativo che, delle cinque donne che furono chiamate a far parte delle tre Sottocommissioni incaricate rispettivamente di occuparsi di «diritti e doveri dei cittadini», «organizzazione costituzionale dello Stato» e «diritti e doveri nel campo economico e sociale», due parteciparono alla Prima (Nilde Iotti e Angela Gotelli) e tre alla Terza (Maria Federici, Angelina Merlin e Teresa Noce); nessuna alla Seconda.

Gettando uno sguardo d’insieme all’attività da esse svolta, si può rilevare che, fatta eccezione per alcune questioni specifiche sulle quali si divisero -come, ad esempio, l’opportunità di inserire nella Carta costituzionale il principio dell’indissolubilità del matrimonio-, seppero per lo più superare le barriere ideologiche che le distanziavano politicamente e convergere su quel terreno condiviso rappresentato dalla necessità di riscattare la condizione femminile da quello stato di insostenibile e ingiustificata discriminazione nel quale versava.

Per quanto concerne le questioni al centro delle relazioni raccolte e ordinate nel volume, si è già accennato agli aspetti intorno ai quali si concentrò il lavoro delle donne della Costituente. Tra tutti spicca certamente il tema della famiglia. Rispetto ad esso, di particolare rilievo fu certamente l’attività svolta in aula da Nilde Iotti che espresse, <i>in nuce</i>, le istanze più significative che le Costituenti portarono di fronte alla neo-nata Repubblica italiana per conto dell’intera popolazione femminile. Muovendo dalla constatazione che lo Statuto albertino -in conformità con lo spirito delle carte costituzionali del tempo «preoccupate di definire i rapporti fra i cittadini e lo Stato sul terreno strettamente giuridico e politico»- non prendeva in considerazione «la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad essa» (cfr. la relazione presentata nel corso dei lavori della Prima Sottocommissione, pp. 5-6), la Iotti sottolineava come la nuova Carta costituzionale non potesse continuare ad ignorarne la funzione sociale e che, pertanto, fosse chiamata ad affermare esplicitamente il proprio impegno nella tutela di essa e nella rimozione di quegli ostacoli che ne minacciavano l’integrità e le possibilità stesse di formazione. In particolare, rilevava come si rendesse necessario giungere al superamento di quella «fisionomia per certi aspetti antidemocratica» che caratterizzava ancora la famiglia e che le impediva di potersi configurare concretamente quale «unione liberamente consentita» (p. 7). A tal fine, proponeva di affermare il principio dell’«uguaglianza giuridica dei coniugi» e quello «dell’uguaglianza dei doveri [...] di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione» che dal primo discendeva (p. 8), nonché il riconoscimento da parte dello Stato della «funzione sociale» della maternità e della necessità di equiparare i diritti dei figli illegittimi a quelli dei figli legittimi (p. 9). Su questo punto in particolare vi fu un acceso dibattito. La necessità di stabilire una qualche forma di tutela anche per la prole illegittima infatti era un’esigenza sostanzialmente trasversale alle differenti rappresentanze politiche presenti all’interno della Costituente, ma profondamente diverse erano le ragioni che stavano alla base di tale rivendicazione; questo

naturalmente non poteva non andare ad incidere anche sulle forme di tutela proposte.

Paradigmatica, a tale proposito, la posizione espressa in aula dall'On. Togni che proponeva una parità di trattamento fondata su un sentimento di «solidarietà umana» verso i figli illegittimi, pur invitando a tener sempre presente l'impossibilità di porre sullo stesso piano della prole legittima un rapporto che avrebbe dovuto rappresentare un'eccezione (cfr. p. 46). Contro simili impostazioni del problema fu ferma e sostanzialmente unitaria la risposta delle donne della Costituente che rivendicarono l'equiparazione sulla base di un diritto all'uguaglianza posto dall'Assemblea stessa a fondamento della Costituzione, diritto il quale non aveva nulla a che fare quindi con la pietà o la compassione (a tale proposito cfr. l'intervento di Nadia Gallico Spano su Costituzione e famiglia nell'ambito del dibattito sul Titolo II: rapporti etico-sociali, pp. 81-82).

Altrettanto ferma e coesa fu l'opposizione ad ogni tentativo di mantenere alcune limitazioni nell'accesso delle donne alla magistratura (cfr. l'intervento di Maria Federici, pp. 139-141). Su questo aspetto si giocò una partita davvero importante che, se persa, avrebbe rischiato di mettere sotto scacco l'intero processo di emancipazione femminile perseguito attraverso la Costituzione.

La lettura dei testi delle relazioni raccolte nel volume, gli emendamenti presentati e il contributo apportato al dibattito testimoniano in primo luogo la diffusa consapevolezza di prendere parte ad un "nuovo inizio" e cioè l'idea che la Costituzione fosse quell'«atto fondamentale e solenne per cui si traducono in norme i rapporti fra le esigenze etiche, sociali, economiche e gli ordinamenti giuridici» (cfr. l'intervento di Angelina Merlin, p. 134). Ma non solo: allo stesso tempo vi era anche l'idea che la Costituzione dovesse dare origine ad un'opera di «svecchiamento e rinnovamento democratico» (Nilde Iotti, cfr. p. 7), fornendo un'indicazione precisa per il legislatore sulla strada della democrazia e del progresso. In questo senso, il riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» affermato all'art. 3 dei Principi fondamentali testimoniava proprio la volontà di imprimere alla nuova Carta un carattere di radicale frattura rispetto al passato. Proprio nel principio affermato in tale articolo infatti si rinveniva l'elemento di per sé sufficiente a conferire «un preminente carattere antifascista» al testo costituzionale in via di elaborazione (cfr. l'intervento di Teresa Mattei sull'emancipazione femminile svolto nel corso del dibattito sulle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione, p. 66).

Alla lucida comprensione dell'importanza del proprio ruolo per il futuro sviluppo della Repubblica si affiancava anche la consapevolezza dell'insufficienza di un riconoscimento meramente formale dei diritti: ciò poteva scaturire soltanto da una preventiva intuizione del possibile scollamento fra affermazione dei diritti sul piano giuridico-formale e loro effettiva attuazione. La Costituzione democratica della Repubblica italiana era concepita come il luogo in cui erano affermati i diritti dei cittadini italiani ma in nessun modo essa poteva «limitarsi ad affermare dei diritti» (cfr. la relazione di Teresa Noce sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza alla famiglia in cui tale aspetto è posto a fondamento dell'intera argomentazione svolta, p. 24). Compito e fine della Costituzione infatti era considerato quello di indicare espressamente, senza ambiguità o astrattezze, il modo in cui essa intendesse anche «garantire il godimento di questi diritti a tutti i cittadini italiani». In altre parole, non è sufficiente un

riconoscimento giuridico poiché nessuna garanzia di un «pieno godimento» dei diritti può essere contenuta di per sé nella norma: in ragione di ciò, la Costituzione non può tralasciare di tradurre le «affermazioni di diritti» in una «serie di misure concrete» volte a garantirne la possibile e concreta attuazione (*ibidem*).

Uno sguardo al testo costituzionale consente di rinvenire chiaramente il riflesso di tale dibattito: al già ricordato art. 3, secondo comma, ad esempio, questa consapevolezza del possibile scarto fra riconoscimento formale dei diritti e loro effettivo godimento è palesemente esplicitata. Nel corso della discussione infatti Teresa Mattei si fece portavoce, nell'intervento ricordato in precedenza, della richiesta di un'integrazione al riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i cittadini sancita nei Principi fondamentali della nuova Carta costituzionale. Si chiedeva che fosse reso esplicito al secondo comma -«è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana»- che tali ostacoli limitano “di fatto” la libertà e l'uguaglianza. Tale richiesta prendeva le mosse dalla convinzione che le «conquiste giuridiche [...] non possono essere realizzate pienamente [...] se non sono accompagnate da altre conquiste, da conquiste di carattere sociale, economico, se non sono accompagnate, cioè, da una completa legislazione in proposito» (p. 71). L'uguaglianza formale è certamente premessa e condizione per la realizzazione di un'uguaglianza sostanziale, ma troppo spesso si è pensato che la seconda potesse scaturire naturalmente dalla prima; di contro a questa ingenua impostazione, la coscienza avvertita dei Costituenti, grazie anche al sensibile apporto fornito dalle donne facenti parte dell'Assemblea incaricata di redigere il testo costituzionale, ha saputo cogliere il possibile limite di un'uguaglianza meramente giuridica e indicare una via percorribile per una traduzione concreta delle norme in grado di darne significativa attuazione.

Brenda Biagiotti

Questo documento è soggetto a una licenza [Creative Commons](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)